



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 05/08/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2004, n. 243

Procedure di V.I.A. - Ditta Formica Ambiente s.r.l. - Piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi - Comune di Brindisi.

L'anno 2004 addì 7 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,
IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

con Determina Dirigenziale n. 104 del 29.03.2004 veniva espresso, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'08.03.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi in c.da Masseria Formica, nel comune di Brindisi, proposto dalla Formica Ambiente S.r.l. - Via Groenlandia, 47 ROMA - Tale parere veniva formulato in base a considerazioni negative concernenti il "Comparto Idrico" ed in particolare evidenziava il mancato rispetto dei valori limite di concentrazione fissati dal D.M. 471/99 per tutte le acque dei cinque pozzi di monitoraggio;

con nota datata 11.05.2004 la Formica Ambiente S.r.l. presentava richiesta di audizione al fine di esporre chiarimenti in merito al "Comparto Acqua" afferente l'acquifero sottostante il sito di ubicazione dell'intervento;

con nota prot. n. 5426 del 24.05.2004 veniva convocato il legale rappresentante della società interessata alla riunione del Comitato Regionale per la V.I.A. del 07.06.2004. Lo stesso rappresentante produceva una relazione idrogeologica-stato qualitativo della falda acquifera ed un rapporto di prova ARPA-PUGLIA completo di riscontri analitici comprovanti il rispetto dei valori limite di concentrazione fissati dal D.M. 471/99 per tutte le acque dei cinque pozzi di monitoraggio;

in virtù di quanto sopra esposto, il Comitato Regionale per la V.I.A. rilevava quanto segue:

Il SIA relativo al progetto in questione, pur essendo stato valutato positivamente per la maggioranza dei comparti ambientali, presentava alcune difficoltà relativamente al comparto idrico inteso come qualità delle acque sotterranee. Infatti gli estensori dello studio SIA e dello studio geologico avevano considerato le acque di falda sottostanti il sito della discarica in oggetto come acque destinate al consumo umano e quindi avevano confrontato i dati sperimentali ottenuti con le Concentrazioni Massime Ammissibili previste dal DPR 236/88 "Attuazione della Direttiva n. 801/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183". Sulla base di questa interpretazione quasi tutti i parametri determinati risultavano superiori ai limiti previsti dalla normativa ed in particolare: COD, Fenoli, Cloruri, Solfati, ed i parametri microbiologici quali

filiformi totali e streptococchi fecali.

Il problema quindi consisteva nel classificare correttamente queste acque come previsto dal D.Lgs. 152/99 all. 1, comma 4: Monitoraggio e classificazione: Acque sotterranee per definire lo stato chimico - ambientale, e successivamente controllare la qualità delle acque reflue per verificare l'aderenza dei dati sperimentali ottenuti ai limiti previsti dalla Tab. 1 del DM 471/99.

In data 07.06.04 sono state consegnate le seguenti relazioni:

- Relazione idrogeologica - Stato qualitativo della falda acquifera quale punto zero di riferimento per la futura attività di esercizio della piattaforma (Giugno 2004);
- Allegato alla relazione idrogeologica - Rapporti di prova ARPA Puglia - DPA di Brindisi così come identificati nella relazione idrogeologica.

Nella premessa di afferma testualmente: "Inoltre, al fine di definire con puntualità la condizione qualitativa della falda superficiale su cui verrà ad insistere l'intervento suddetto, sono stati valutati i risultati di analisi afferenti 5 pozzi spia ricadenti nel sito e raffrontati gli stessi ai valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee come fissati dall'all. 1 del DM 471/99 ". Si riportano gli esiti dei rapporti di prova rilasciati da ARPA-DPA Brindisi relativi ai campionamenti effettuati negli anni 1999-2004 nei periodi sotto elencati:

- 06.10.99
- 31.01.01
- 11.12.01
- 09.07.02
- 03.02.03
- 09.09.03
- 24.03.04

In particolare in occasione dei prelievi del 24.03.04 il proponente Formica Ambiente ha richiesto espressamente ad ARPA Puglia di estendere il set analitico dei parametri a quelli previsti dal richiamato DM 471/99 All. 1.

In tutti i certificati eseguiti da Arpa Puglia viene riportato il giudizio espresso in riferimento ai valori limite previsti dal succitato DM da cui si evince il rispetto per la quasi totalità dei campioni e parametri dei limiti della normativa di riferimento.

In particolare considerando che i limiti previsti dalla normativa DM 471/99 per l'inquinante Fe risulta pari a 200 ug/l, nei dati presentati, una sola volta il dato sperimentale travalica tale limite ed una sola volta anche per il Nichel per un valore di 51 ug/l contro il limite di 20 ug/l. sono ben conosciute le ragioni del superamento dei limiti previsti per quanto riguarda il Ferro.

Tali valori, verificati per una sola volta, rappresentano un'eccezione se si considera l'arco temporale di 5 anni.

Tutti gli altri parametri, sia organici che inorganici rientrano ampiamente nei limiti previsti.

Vengono inoltre svolte corrette valutazioni dello stato chimico della falda e dei pozzi spia in particolare mediando i risultati dei parametri esaminati nei 5 anni e classificandoli sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 del D. Lgs. 152/99.

pertanto, tenuto conto di quanto sopra. esplicitato, il Comitato Regionale per la V.I.A. ha reputato che il seguente giudizio espresso dall'ARPA "... nell'acqua esaminata, per i parametri analizzati, non sono presenti indici chimici di inquinamento, in particolare sono rispettati i limiti previsti dal DM 471/99" possa essere condiviso, e pertanto può essere superata la riserva iniziale relativa al comparto idrico dando un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto in questione;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di revocare la Determina Dirigenziale n. 104 del 29.03.2004, con la quale veniva espresso parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi in c.da Masseria Formica, nel comune di Brindisi, proposto dalla Formica Ambiente S.r.l. - Via Groenlandia, 47 ROMA - e di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'07.06.2004, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione della stessa piattaforma;

Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
